



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BIGNAMI, FINOCCHIARO, MUSSOLINI, GIARRUSSO, CAMPANELLA, BATTISTA, BOCCHINO, CAPPELLETTI, COTTI, DONNO, FUCKSIA, MONTEVECCHI, MUSSINI, ORELLANA, Maurizio ROMANI, SERRA, PAGLIARI, MIGLIAVACCA, PIZZETTI, LO MORO, DE MONTE, PALERMO, GOTOR, CASALETTO, VACCIANO, BENCINI, SIMEONI, FORNARO, ZANONI, MINEO, PIGNEDOLI, PEPE, DE PIETRO, CASSON, D’ADDA, GAMBARO e MASTRANGELI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 GENNAIO 2014**

Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari

ONOREVOLI SENATORI. - Il continuo afflusso nel territorio nazionale di un numero significativo di stranieri provenienti da diverse parti del mondo, in particolare da Paesi in guerra o nei quali non sono garantiti i fondamentali diritti civili e politici, impone all'Italia obblighi di solidarietà e di accoglienza, in coerenza con i principi costituzionali e in ragione dell'esigenza di tutelare la dignità umana, valore che è alla base di ogni convivenza civile.

Il disegno di legge è finalizzato a sanare un grave vuoto normativo nella regolazione del fenomeno dell'immigrazione, per quanto attiene, nello specifico, alle procedure di prima accoglienza.

Con il decreto legislativo n. 140 del 2005, era stata recepita la direttiva europea 2003/9/CE, in materia di norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. In particolare, l'articolo 8 di quel decreto dispone in materia di accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari, stabilendo che si debba tener conto della situazione di particolare vulnerabilità in cui versano alcuni soggetti, quali minori, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza.

La disciplina riguarda però esclusivamente una particolare categoria di stranieri,

quella dei richiedenti asilo. Appare di tutta evidenza che il regime di favore nei confronti di soggetti deboli debba, al contrario, riguardare tutti coloro che, per vari motivi, giungono nel territorio nazionale.

L'assenza di una disciplina generale a favore di tutti gli immigrati portatori di esigenze particolari potrebbe configurare un'irragionevole disparità di trattamento, senza considerare ulteriori profili di illegittimità per violazione dei principi costituzionali a tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali.

A tal fine, il disegno di legge interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introducendo un nuovo articolo con cui sono estesi a tutti gli stranieri portatori di esigenze particolari le modalità di accoglienza già previste per i richiedenti asilo che versano in quelle condizioni. Anche in questo caso, è previsto che, nei centri di identificazione e accoglienza, siano presenti servizi speciali di accoglienza e cura, stabiliti dal direttore del centro, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscano misure assistenziali particolari e un adeguato supporto psicologico e psicopedagogico, finalizzato alle esigenze della persona.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

«Art. 2.1 - (*Accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari*) - 1. L'accoglienza nel territorio dello Stato è effettuata tenendo conto delle esigenze dello straniero, in particolare delle persone vulnerabili quali minori, disabili, anziani, donne in stato di gravidanza, genitori singoli con figli minori, persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale.

2. Nei centri di identificazione e accoglienza sono presenti servizi speciali di accoglienza e cura delle persone portatrici di esigenze particolari, deliberati dal direttore del centro, in collaborazione con la ASL competente per territorio, che garantiscono misure assistenziali particolari e un adeguato supporto psicologico e psico-pedagogico, finalizzato alle esigenze delle persona.».

2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

